

OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PENSIONISTICI

(a cura di Rocco Pasceri)

Roma, 15 dicembre 2018

Per il personale della scuola, come per la generalità dei dipendenti pubblici, in base all'orientamento dell'INPS suffragato dal parere conforme del Ministero del Lavoro, l'eventuale mancato versamento dei contributi è a carico delle amministrazioni pubbliche¹.

Pertanto suddetto personale, a differenza di quello del settore privato, non deve procedere a riscatto oneroso per recuperare ai fini previdenziali un periodo mancante in quanto è tenuto alla regolarizzazione con l'INPS, entro il 31.12.2019, il datore di lavoro pubblico che, non regolarizzando, dovrà sostenere un onere maggiorato con la riserva matematica prevista dalla legge 1338/1962².

Infatti la Circolare INPS n. 169 del 10.11.2017, che sostituisce la n. 94 del 31.5.2017, applicabile ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato), prevede, nel caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l'obbligo in capo al datore di lavoro (e non al dipendente), di sostenere l'onere riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata con la riserva matematica di cui all'art. 13 della legge 12.8.1962, n.1338.

Per quanto attiene la c.d. RVPA (Richiesta Variazione Posizione Assicurativa) non è previsto alcun termine perentorio, come da Comunicato INPS 13.8.2018, ad eccezione dei servizi prestati nelle scuole elementari parificate con versamenti alla Cassa Pensioni Insegnanti.

Il servizio privato prestato senza versamenti contributivi, con datore di lavoro non più obbligato per intervenuta prescrizione quinquennale, può essere regolarizzato con apposita domanda all'ente previdenziale, ai sensi dell'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338, che dà anche la possibilità al datore di lavoro di chiedere, con suo onere, all'INPS, di costituire una "rendita vitalizia" pari alla quota di pensione che spetterebbe al dipendente in relazione ai contributi omessi. I contributi versati tardivamente e calcolati in base alla riserva matematica di cui alla legge 1338/1962 (circa il 42% della retribuzione spettante al dipendente al momento della regolarizzazione) costituiscono la cd *rendita vitalizia* valutabile a tutti gli effetti sia ai fini del calcolo che della possibilità del pensionamento³.

¹ Circolare INPS 10.11.2017, n. 169; Nota Ministero del Lavoro 19 novembre 2018.

² Circolare INPS 10.11.2017, n. 169.

³ Art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338; Sentenza Corte Costituzionale 22.12.1989, n. 568.

Ed allora, sinteticamente:

- **anche dopo il 1° gennaio 2020 i dipendenti delle istituzioni scolastiche non incorreranno in alcuna conseguenza prescrittiva sul diritto al riconoscimento previdenziale dei periodi di lavoro presso la pubblica amministrazione⁴;**
- **dopo il 1°1.2020 il datore di lavoro pubblico potrà ancora regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti ma con l'onere corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private Inps;**
- **è opportuno, comunque, che il dipendente consulti il proprio estratto conto, segnali al proprio datore di lavoro direttamente e all'Inps con RVPA, tramite il nostro Patronato Inas-Cisl, errori e/o scoperture riscontrate, dando, così, impulso alle attività di verifica e correzione del dato mancante e/o errato;**
- **è doveroso sistemare la propria posizione contributiva entro il 31.12.2019 per gli iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), cioè docenti delle scuole elementari parificate, degli asili eretti in enti morali e delle scuole di infanzia comunali, nell'ipotesi di prescrizione dei contributi, affinché il datore di lavoro (o chi ad esso subentrato) sostenga l'onere della rendita vitalizia; nel caso non provveda, è direttamente l'interessato che dovrà pagare l'onere se vuole valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa⁵. Trattasi, ovviamente, delle scuole che hanno comportato l'iscrizione all'ex gestione speciale presso il Ministero del Tesoro per l'ex "Cassa pensioni insegnanti di asilo e di scuola elementare parificata", poi confluita nell'Inpdap ed ora nell'INPS CPI⁶.**

L'INPS, al fine di evitare massive segnalazioni determinate dal mancato completamento delle attività di aggiornamento degli estratti contributivi da parte dei datori di lavoro, su conforme parere del Ministero del Lavoro, ha differito l'entrata in vigore delle indicazioni fornite con la circolare n. 169/2017 dal 1°1.2019 al 1° gennaio 2020⁷.

Per i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute i periodi effettivamente prestati e retribuiti, ma con omessa contribuzione previdenziale, possono essere riscattati ai fini pensionistici dal dipendente con il contributo di riscatto pari al 18% dello stipendio in godimento all'atto della domanda ex art. 598 D.lgs 16.4.1994, n. 97.

⁴ Comunicato stampa INPS, Ufficio Relazioni con i Media, 14 agosto 2018; Circolare INPS 11.12.2018, n. 117.

⁵ Comunicato INPS 13.8.2018; Comunicato stampa INPS 14 agosto 2018; Circ. INPS 11.12.2018, n. 117; legge 23.10.1956, n. 1236; CM 19.11.1960, n. 546; legge 11.4.1955, n. 279.

⁶ Circolare INPS 10.11.2017, n. 169; legge 23 ottobre 1956, n. 1236; C.M. 19 novembre 1960, n. 546; legge 11.4.1955, n. 379; legge 21.11.1949, n. 914.

⁷ Circolare INPS 11.12.2018, n. 117; Nota Min. Lavoro 19 novembre 2018.